



Comune di Cassino

**Proposta nr. 1258 Del 23/04/2024 -
Num. settoriale 185**

Determinazione nr. 1185 del 23/04/2024

AREA FINANZIARIA

Risorse Umane: trattamento giuridico ed economico del personale

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2024.

IL DIRIGENTE

Visto la delibera commissariale, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 11 in data 01/04/2019 con la quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2021 ed atti allegati;

Visto il Bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2021, approvato con delibera del C.C. n. 54 del 27/12/2019;

Visto il Bilancio di previsione finanziario del triennio 2024/2026 approvato con delibera del C.C. n. 124 del 29.12.2023;

Visto il D. Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e organismi strumentali;

Vista la delibera di G.C. n. 9/2022 che ha modificato al delibera di G.C. n. 12/2020 con l'aggiornamento dell'articolazione funzionale e dei servizi assegnati alle Aree Omogenee;

Considerato che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le risorse che costituiscono il Fondo risorse decentrate risultano suddivise in:
 - RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate così come accertate nel bilancio di previsione corrente esercizio;

Visto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali 2019/2021, sottoscritto il 16/11/2022, ed in particolare l'art. 79 che disciplina la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente il quale testualmente prevede:

1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:
 - a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
 - b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;
 - c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
 - d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali

Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.

Dato atto che il Comune di Cassino ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2018;

Rilevato che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come previsto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014, che si quantifica in € 85.317,00;

Vista la circolare n. 20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale sono state fornite le istruzioni operative in merito a tale disposizione, prevedendo inoltre che l'ammontare della decurtazione "permanente" debba essere certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, verificando in ogni caso che tale importo non sia inferiore a quello generato secondo le indicazioni già fornite dalla stessa nelle circolari n. 12/2011, n. 25/2012 e n. 15/2014;

Rilevato che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Considerato, altresì, che per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, il predetto limite corrisponde all'importo del medesimo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

Preso atto che il Comune di Cassino ha rispettato il Patto di Stabilità per l'anno 2015;

Visto:

- la determinazione n. 2471 del 29/12/2016, con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2016;
- la determinazione n. 1648 del 28/11/2019, con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2019;
- la determinazione n. 612 del 15/04/2020, con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2020;
- la determinazione n. 1666 del 11.08.2021 e n. 2408 del 22.11.2021 dell'area finanziaria si è provveduto alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021;
- la determinazione n. 1606 del 4.08.2022 di costituzione del fondo anno 2022;
- la determinazione n. 1004 del 27/04/2023 di costituzione del fondo anno 2023, aggiornato con successiva determinazione n. 2832 del 22.12.2023;

Ricordato che con delibera del C.C. n. 32 del 25/6/2018 è stato dichiarato il Dissesto Finanziario per cui si applicano le disposizioni art. 79, comma 4, sopra richiamate;

Atteso che la procedura non è stata ancora chiusa alla data del presente atto;

Visto l'allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2024 del personale non dirigente, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i:

- Allegato A costituzione Fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2024;
- Allegato B controllo limite fondo art. 23, comma 2, D.Lgs n. 75/2017;
- Allegato C totale costituzione fondo al netto delle riduzioni;

Tenuto conto che:

- La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;
- il fondo 2024 rispetta la previsione dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017;

Visto l'art. 79, comma 1, lett. 2), CCNL 2019/2021 il quale prevede che l'importo del Fondo Risorse è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere retroattivamente dal 01.01.2021;

Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Atteso che al 31.12.2018 erano in servizio n. 173 di unità di personale non dirigenziale, comprese il personale in comando ed in aspettativa e che quindi l'incremento di risorse ammonta ad € 14.618,50;

Rideterminati gli importi per differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali per l'importo di € 10.343,45;

Dato atto che nel corso dell'anno 2023 sono state realizzate n. 12 cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte stabile del Fondo per Recupero R.I.A. ed *assegni ad personam* personale cessato per €. 620,50;

Visto che in base all'art. 80, comma 1, del ccnl 2019/2021 sono in corso di determinazione le risorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente, nonché le risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile, che saranno quantificate con successivo atto;

Visto i vigenti CCNL per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto il Decreto del Sindaco N. 36/2020 con il quale è stato assegnato l'incarico di responsabilità dell'AREA FINANZIARIA con il conferimento delle funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il regolamento di contabilità
- il regolamento degli uffici e servizi;
- lo Statuto Comunale;
- il CCNL 21 maggio 2018;
- il CCNL 16 novembre 2022;
- il CCDI 2018/2020 sottoscritto in data 19/12/2018;
- il CCDI economico 2021 sottoscritto in data 23/12/2021;
- il CCDI economico 2022 sottoscritto in data 30/11/2022;
- il CCDI economico 2023 sottoscritto in data 29/12/2023;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. **di costituire il fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente**, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, da destinare **nell'anno 2024** agli utilizzi previsti dall'art. 80 del CCNL 16/11/2022, nell'importo di Euro **640.935,71** così come risulta dal prospetto allegato A Costituzione Fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2024 di cui € 549.935,71 di parte stabile ed € 91.000,00 di parte variabile;
2. **di prendere atto** che lo stesso fondo rispetta il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 come risulta dal prospetto allegato B Controllo limite fondo ex art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017
3. **di dare atto** che il fondo 2024 è pari ad **€ 640.935,71** come risulta dal prospetto allegato C Totale costituzione fondo al netto delle riduzioni;
4. **di dare atto** che l'allegata costituzione del fondo per l'anno 2024, rispetta inoltre le prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 79, comma 4, del CCNL 16/11/2022;
5. **di dare atto** che le risorse residue da portare in aumento del fondo 2024 saranno determinate con successivo atto;
7. **di dare atto** altresì che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti del redigendo bilancio di previsione 2024/2026 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, L. 296/2006 e s.m.i.);
8. **di trasmettere** copia della presente, per opportuna conoscenza, alle RSU ed alla delegazione di parte datoriale di questo Ente e al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione.
9. **di attestare** la correttezza del presente atto in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL 267/2000;

10. **di dare atto** che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio On-Line.

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio On-Line.

Cassino li

Il titolare di incarico EQ

Dott.ssa M.L. Pignatelli23/04/2024

IL DIRIGENTE

D.Ssa Monica Tallini



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 1258**

Settore Proponente: **AREA FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **Risorse Umane: trattamento giuridico ed economico del personale**

Oggetto: **COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2024.**

Nr. adozione settore: **185** Nr. adozione generale: **1185**

Data adozione: **23/04/2024**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Risorse Umane: trattamento giuridico ed economico del personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 23/04/2024

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 23/04/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Monica Tallini



Comune di Cassino

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

Determinazione nr. 1185 del 23/04/2024

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2024.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 23/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Pasquale LOFFREDO